

ROMA



Protocollo RC n. 14684/2020

Deliberazione n. 109

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2020

VERBALE N. 59

Seduta Pubblica del 10 settembre 2020

Presidenza: DE VITO

L'anno 2020, il giorno di giovedì 10 del mese di settembre, alle ore 14,00 nella Sala delle Bandiere di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita in modalità telematica l'Assemblea Capitolina, previa trasmissione degli avvisi, per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

La seduta è svolta mediante lo strumento della audio-videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e delle disposizioni del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 5/2020, n. 7/2020 e n. 8/2020.

Il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO partecipa alla seduta.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Allegretti Roberto, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bernabei Annalisa, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco

Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza, Stefano Enrico, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Bordoni Davide, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Ferrara Paolo, Figliomeni Francesco, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Sturni Angelo, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Il Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Cafarotti Carlo e Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

137^a Proposta (Dec. G.C. n. 85 del 26 giugno 2020)

Approvazione del Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU).

Premesso che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), stabilendo, altresì, che l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 160 del 2019;

l'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160 del 2019 stabilisce che restano ferme le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il quale "... i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

sempre l'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160 del 2019, stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'Imposta Municipale Propria, quali:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto

anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della Legge n. 160 del 2019, l'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili; non costituisce presupposto dell'imposta il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

l'articolo 1, comma 741, della legge n. 160 del 2019, alle lettere a), b), d) ed e) definisce, ai fini dell'imposta, le nozioni di: fabbricato, abitazione principale, pertinenze dell'abitazione principale, area fabbricabile, terreno agricolo;

il predetto comma 741 definisce alla lettera c) gli immobili che sono considerati abitazioni principali, prevedendo al punto 6 che, su decisione del singolo Comune, può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

ai sensi dell'articolo 1, comma 742, soggetto attivo dell'Imposta è il Comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;

l'articolo 1, comma 743, della Legge n. 160 del 2019 definisce quali soggetti passivi dell'imposta: i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

ai sensi del predetto comma 743, in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'Imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

l'articolo 1, comma 744, della Legge n. 160 del 2019 conferma la riserva allo Stato del gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76%, fatta eccezione per quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

la base imponibile dell'Imposta è costituita dal valore degli immobili, così come specificato nell'articolo 1, commi 745 e 746, della Legge n. 160 del 2019;

ai sensi dell'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160 del 2019, la base imponibile è ridotta del 50% nei casi indicati alle lettere a), b) e c) della medesima disposizione.

Premesso, inoltre, che con riferimento alla misura delle aliquote, i commi da 748 a 754 dell'articolo 1, della Legge n. 160 del 2019, nello stabilire le aliquote di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i cosiddetti "fabbricati merce", per i terreni agricoli, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e per gli altri immobili, prevedono, altresì, la possibilità per i comuni di intervenire sulle stesse nel rispetto dei limiti fissati dalle medesime disposizioni relativamente alle varie tipologie, come di seguito rappresentato:

Tipologie	Aliquota di base in %	Intervento consentito in %
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5	Aumento di 0,1 Diminuzione fino all'azzeramento
Fabbricati rurali	0,1	Riduzione fino all'azzeramento
Fabbricati merce	0,1	Aumento fino allo 0,25 Diminuzione fino all'azzeramento Esenti dal 2022
Terreni agricoli	0,76	Aumento fino all'1,06 Diminuzione fino all'azzeramento
Immobili gruppo catastale D	0,86 (0,76 riservata allo Stato)	Aumento fino all'1,06 Diminuzione fino allo 0,76
Altri immobili	0,86	Aumento fino all'1,06 Diminuzione fino all'azzeramento

l'articolo 1, comma 755, della Legge n. 160 del 2019, prevede, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la potestà dei comuni di aumentare ulteriormente, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota massima dell'1,06% sino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione della TASI di cui al comma 677, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, stabilendo, altresì, che negli anni successivi è possibile solo ridurre la predetta maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

ai sensi dell'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

il successivo comma 757 della citata disposizione prevede, in ogni caso, l'obbligo per i comuni di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del federalismo fiscale ed elaborando un prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante della deliberazione stessa, in assenza del quale il provvedimento non è idoneo a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

i commi 758 e 759 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, definiscono i casi di esenzione dall'imposta, tra i quali non sono più ricompresi i cosiddetti "fabbricati merce" (esenti dal 2022), i fabbricati rurali ad uso strumentale e l'abitazione dei residenti all'estero già pensionati;

l'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160 del 2019 conferma per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754.

Considerato che in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge n. 160 del 2019, si ritiene di mantenere l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

si ritiene di avvalersi delle facoltà riconosciute ai comuni dall'articolo 1, comma 777, lettere a), b) ed e), della Legge n. 160 del 2019, stabilendo che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; che l'Assemblea Capitolina può differire i termini per i versamenti, per situazioni particolari; l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Atteso che ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della Legge n. 160 del 2019, l'Imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;

in deroga a quanto stabilito dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, l'articolo 1, comma 762, della Legge n. 160 del 2019 stabilisce che i soggetti passivi effettuano il

versamento dell'Imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità per il contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;

il predetto comma 762 prevede che, in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

con riferimento agli enti non commerciali, l'articolo 1, comma 763, della Legge n. 169 del 2019, prevede che il versamento dell'imposta dovuta sia effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, da versare nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, da versare entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento, stabilendo, altresì, che gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'Imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020;

ai sensi dell'articolo 1, comma 765, della Legge n. 160 del 2019, il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o bollettino di conto corrente postale con esso compatibile, oppure utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", e con le altre modalità previste dallo stesso Codice;

inoltre, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della Legge n. 160 del 2019, la riscossione coattiva dei tributi locali è effettuata mediante la notificazione di avvisi di accertamento esecutivi;

in materia di sanzioni, Roma Capitale, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020, ha approvato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale.

Preso atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, l'articolo 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, ha disposto l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del

24 aprile 2020, e del comma 779 dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 2019, allineando il termine di approvazione degli atti deliberativi in materia di IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti locali, fissato al 31 luglio 2020 dall'articolo 107, comma 2, del predetto decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Considerato che appare opportuno predisporre un testo di Regolamento che, oltre ad introdurre le norme proprie, riproduca anche le disposizioni principali delle leggi che disciplinano, in via diretta o indiretta, l'Imposta Municipale Propria, dando in tal modo concreta attuazione ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e d'informazione dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

Atteso che, in data 22 maggio 2020 il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: C. Saccotelli";

che in data 22 maggio 2020 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato - ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: S. Cervi;

che, in data 28 maggio 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: A Guiducci";

che l'Organismo di Revisione Economico-Finanziaria di Roma Capitale, con nota prot. n. RQ/13062 del 30 luglio 2020 ha espresso il parere che di seguito si riporta: "parere favorevole sulla proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina (prot. n. RC/14684/2020, trasmessa con nota del Segretariato Generale prot. n. RC/17289 del 26 giugno 2020, acquisita con prot. n. RQ/11216 del 30 giugno 2020) avente per oggetto: "Approvazione del Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU)" (Dec. G.C. n. 85 del 26 giugno 2020).

Considerato la proposta, in data 26 giugno 2020, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo.

Che è pervenuto dai Consigli dei Municipi I, III, V, VI, VII, VIII, IX, e XV parere favorevole, senza alcuna osservazione;

che è pervenuto dal Consiglio del Municipio XII parere contrario, senza alcuna osservazione;

che i Consigli dei Municipi X e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole con osservazioni, come segue:

Municipio X:

1. All'articolo 3 aggiungere il seguente 3-bis: “Su richiesta del contribuente, il Comune può attestare se un'area situata nel proprio territorio è fabbricabile in base alla pianificazione urbanistica vigente, ma soggetta a prescrizioni di inedificabilità temporanea per effetto delle prescrizioni sovraordinate di un Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”.
2. All'articolo 8 aggiungere alla fine: “d) le aree fabbricabili edificabili presso cui il contribuente ha chiesto e ricevuto l'attestazione di inedificabilità temporanea cui all'articolo 3, comma 3-bis del presente Regolamento, per effetto delle prescrizioni sovraordinate di un Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”.

Parere del Dipartimento Risorse Economiche – Direzione per la Gestione dei procedimenti connessi alle Entrate Fiscali:

Non viene accolta in quanto si ritiene che gli articoli, che si intendono modificare, sono, nella formulazione deliberata dalla Giunta Capitolina, esaustivi e coerenti con le norme di legge.

Municipio XIII:

1. All'articolo 3 comma 1 "dettagliare la definizione di ultimazione dei lavori di costruzione";
2. all'art. 3 comma 2 "dettagliare, anche attraverso degli esempi pratici, la definizione di area pertinenziale di fabbricato",
3. all'art. 3 comma 3 "inserire una definizione standard di area fabbricabile richiamando articoli di legge";
4. all'art. 3 comma 4 "... terreno agricolo",
5. all'art. 11 comma 1 par. e) "valutare la possibilità di elencare puntualmente le proprietà della Santa Sede";
6. all'art. 11 comma 1 par. f) "... stati esteri",
7. all'art. 11 comma 1 par. g) "valutare la possibilità di eliminare dall'elenco citato le strutture ad uso didattico, ricettivo, ricreativo".
8. all'art. 19 comma 1 "includere lo strumento PEC per la trasmissione degli atti".

Parere del Dipartimento Risorse Economiche – Direzione per la Gestione dei procedimenti connessi alle Entrate Fiscali:

Non viene accolta per le seguenti motivazioni:

- l'inserimento del comma 3-bis nell'articolo 3 “Definizione degli immobili assoggettati all'imposta” appare non coerente con l'articolo 1, comma 741, lettera d), della Legge n. 160 del 2019, dedicato alla definizione di area fabbricabile;
- l'inserimento della lettera d) all'articolo 8, in quanto strettamente connesso con la modifica di cui al punto precedente.

Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 4 settembre 2020, si dichiara favorevole all'ulteriore corso della proposta.

Dato atto che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta del 5 agosto 2020, ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Visti:

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

la legge 27 luglio 2000, n. 212, denominata "Statuto del contribuente";

per quanto esposto in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'allegato A), facente parte integrante del presente provvedimento.

ROMA



**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

Approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 10 settembre 2020

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 - Presupposto dell'imposta	“ 1
Art. 3 - Definizione di immobili soggetti all'imposta	“ 1
Art. 4 - Soggetto attivo	“ 2
Art. 5 - Riserva del gettito dell'imposta allo Stato	“ 2
Art. 6 - Soggetti passivi	“ 2
Art. 7 - Base imponibile	“ 3
Art. 8 - Riduzioni della base imponibile	“ 4
Art. 9 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	“ 5
Art. 10 - Esenzione di terreni agricoli	“ 5
Art. 11 - Esenzioni di altri immobili	“ 5
Art. 12 - Riduzioni e detrazioni dall'imposta	“ 6
Art. 13 - Abitazione principale e pertinenze	“ 7
Art. 14 - Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	“ 7
Art. 15 - Versamento dell'imposta	“ 8
Art. 16 - Dichiarazione IMU	“ 9
Art. 17 - Dichiarazione IMU degli enti non commerciali	“ 10
Art. 18 - Funzionario responsabile	“ 10
Art. 19 - Accertamento	“ 10
Art. 20 - Sanzioni e interessi	“ 11
Art. 21 - Riscossione coattiva	“ 11
Art. 22 - Rimborsi e compensazioni	“ 12
Art. 23 - Contenzioso	“ 12
Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie	“ 12

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio di Roma Capitale, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dagli articoli 13 e 14 del presente Regolamento, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Articolo 3 Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area pertinenziale di fabbricato si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato da Roma Capitale, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, aree non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Roma Capitale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 4 Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa da Roma Capitale per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 5 Riserva del gettito dell'imposta allo Stato

1. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti da Roma Capitale che insistono sul proprio territorio.
2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 6 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'Imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione

dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Articolo 7 Base imponibile

1. La base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti coefficienti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 65 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Articolo 8 Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del 50% per:
- a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'articolo 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato. La dichiarazione è redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Capitolina e inoltrata al Dipartimento Risorse Economiche nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di inizio dello stato di inizio dell'inagibilità o inabitabilità; nel caso sia presentata successivamente, l'agevolazione decorre dal sessantesimo giorno precedente la data di presentazione della dichiarazione stessa. Conservano efficacia le dichiarazioni presentate in materia di ICI e IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità o inabitabilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo.
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Articolo 9

Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. Le aliquote sono determinate con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed è pubblicata entro il 28 ottobre nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata adozione della predetta deliberazione ovvero mancata pubblicazione della stessa entro i predetti termini sono confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno in cui l'imposta stessa si riferisce.

Articolo 10

Esenzione di terreni agricoli

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Articolo 11

Esenzione di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16

- del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) gli immobili posseduti e utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;
 - h) a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A tal fine, il soggetto passivo è tenuto ad attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti;
 - i) gli immobili concessi in comodato gratuito a Roma Capitale o ad altro ente territoriale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

Articolo 12

Riduzioni e detrazioni dall'imposta

1. L'imposta, determinata ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, è ridotta al 75%, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 2 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Articolo 13

Abitazione principale e pertinenze della stessa

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 14

Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considerano abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. L'assimilazione si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 13, comma 2, anche alle pertinenze delle unità immobiliari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1, lettere c) ed e), il soggetto passivo è tenuto ad attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 15 Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
4. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, effettuano il versamento dell'imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2020.
5. In sede di prima applicazione dell'imposta, ovvero per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019; per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 % dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
6. I versamenti dell'imposta sono effettuati esclusivamente per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

7. Le somme da versare sono arrotondate, in base al disposto del comma 166 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, con arrotondamento per eccesso se superiore a detto importo.
8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a € 12,00 annui; se l'Imposta dovuta è superiore a € 12,00 la stessa è dovuta per l'intero ammontare secondo le modalità previste dal presente articolo.
9. Il versamento dell'imposta per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo", è effettuato da chi amministra il bene.
10. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastati in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
11. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'Imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
12. Se più soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, ciascuno può effettuare il relativo versamento anche per conto degli altri. Oltre che in tale ipotesi, il versamento si considera regolarmente eseguito nei seguenti casi:
 - a) se il versamento è effettuato dal soggetto che ha acquisito su di un immobile la titolarità della nuda proprietà per eredità, anziché dal coniuge superstite che su tale immobile è titolare del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del codice civile;
 - b) se il versamento è effettuato dal genitore, titolare dell'usufrutto legale ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, a nome del figlio minore, titolare della nuda proprietà dell'immobile, anziché a nome proprio.

Il soggetto che effettua il versamento è tenuto a presentare apposito modulo di imputazione di pagamento predisposto da Roma Capitale da inviare secondo le modalità previste per la trasmissione della dichiarazione IMU.
13. Roma Capitale, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina, può differire i termini dei versamenti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 16 Dichiarazione IMU

1. I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, secondo lo schema di modello, le modalità e nei casi stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini IMU e TASI, in quanto

compatibili.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. La dichiarazione è inviata a Roma Capitale: a) in busta chiusa, a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante; b) a mezzo fax; c) consegnata direttamente a Roma Capitale che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione; per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale; per posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 17

Dichiarazione IMU degli enti non commerciali

1. Gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale.
2. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Articolo 18

Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è designato un funzionario responsabile dell'imposta, cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 19

Accertamento

1. Roma Capitale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono predisposti in conformità a quanto stabilito dalle norme legislative vigenti in materia e dal Regolamento generale delle entrate.
3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
 - a) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico,

- con invito a restituirli compilati e firmati;
- b) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
 - c) disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili all'imposta, mediante personale debitamente autorizzato con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente disciplinato nel vigente Regolamento Generale delle Entrate, al Titolo II, Capo IV.
 6. Una percentuale del gettito dell'Imposta Municipale Propria può essere destinata al potenziamento degli Uffici tributari di Roma Capitale e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto, in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 20 Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta alle scadenze prescritte si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai fini della determinazione della misura delle sanzioni previste per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle violazioni delle norme sui tributi di Roma Capitale di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 13 del 30 gennaio 2020.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi nella misura fissata dal Regolamento Generale delle entrate.

Articolo 21 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante notificazione di atti di accertamento esecutivi, ai sensi dell'articolo 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle entrate.

Articolo 22 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi nella misura prevista dal Regolamento Generale delle entrate.
3. Il contribuente può effettuare la compensazione delle somme a credito dell'imposta non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta alle prescritte scadenze e fino ad esaurimento del credito d'imposta. Ai fini della compensazione, il contribuente è tenuto a presentare a Roma Capitale apposito modulo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Qualora il credito da compensare sia superiore a € 2.500,00, la compensazione deve essere preventivamente autorizzata dal Funzionario responsabile.
4. Non si fa luogo al rimborso se l'imposta annua da corrispondere è pari o inferiore a € 12,00.

Articolo 23 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta municipale propria sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Articolo 24 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Ai fini della dichiarazione IMU, nelle more dell'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti passivi, compresi gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione approvato, rispettivamente con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012 e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l'Assemblea alla votazione, con sistema elettronico tramite specifico applicativo, della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, lo stesso Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 5 contrari e l'astensione dei Consiglieri De Vito e Fassina.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Bordoni, De Priamo, Figliomeni, Mennuni e Mussolini.

La presente deliberazione assume il n. 109.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara, con 25 voti favorevoli, 3 contrari e l'astensione della Consigliera Montella, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Allegretti, Ardu, Bernabei, Catini, Chiossi, Coia, De Vito, Di Palma, Diario, Donati, Fassina, Ficcardi, Guadagno, Guerrini, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano, Sturni, Terranova e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Bordoni, De Priamo e Figliomeni.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 ottobre 2020.

Li, 22 settembre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 3 ottobre 2020.

Li, 5 ottobre 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti